

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO IC MANTOVA 2**

### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
5. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.  
I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10. La scuola autorizza e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori degli alunni, a livello di classi, di corso, di plesso e d'Istituto.

11. La famiglia ha diritto di esplicitare per iscritto quesiti inerenti a problematiche scolastiche e di ricevere di conseguenza sollecite risposte con le stesse modalità.

12. E' favorita la continuità del legame con gli ex studenti, anche ai fini dell'orientamento scolastico.

### **Art. 3 (Doveri)**

- Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

- Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a non ostacolarne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Team docenti o dal Consiglio di classe.

-Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e che oltre a garantire la sorveglianza nei corridoi e negli spazi comuni, possono essere incaricati, in alcuni momenti, della vigilanza su di una classe o di un gruppo di alunni. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno i comportamenti scorretti al D.S. o al Coordinatore di plesso.

-Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.

Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.

- Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, e nei vari laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

-Durante gli intervalli, sia nell'edificio scolastico che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono creare situazioni di pericolo o essere causa di infortuni. (ad es. giocare a calcio, salire e scendere le scale correndo, ecc.).

-I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

-Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

-Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e dei materiali che utilizza: coloro che provocheranno guasti volontari ai materiali e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno

invitati a rimediare ed eventualmente a risarcire i danni e l'ente proprietario sarà avvertito per le azioni opportune.

Inoltre:

- Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

- Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.

□ Gli alunni non possono portare i cellulari a scuola né detenerli in classe accesi o spenti. Nei casi assolutamente eccezionali e documentati in cui risulta che in un determinato giorno o periodo è assolutamente indispensabile l'uso del cellulare, si chiede che questo venga consegnato al Coordinatore di plesso in una busta con il proprio nominativo. Verrà riconsegnato al termine dell'orario di lezione. I ragazzi che saranno trovati in possesso del cellulare spento o acceso ricadranno in una sanzione. Anche gli insegnanti non possono utilizzare il cellulare, né il cordless in classe per motivi personali. Un uso eccezionale è concesso per l'espletamento delle funzioni di supporto all'insegnamento.

- E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

- Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che negli spazi esterni. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

-Il Consiglio di Classe, nel caso di gravi episodi di indisciplina, valuterà il provvedimento da applicare.

La punizione disciplinare, che ha sempre finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva.

-I comportamenti scorretti e richiamati dal team dei docenti e dal D.S. potranno influire sul voto di condotta.

#### **Art. 4 (Servizio di prescuola)**

-Nei plessi scolastici della Scuola Primaria (Ardigò, Don Mazzolari e Nievo) gli alunni possono usufruire del servizio di prescuola nella mezz'ora che precede l'inizio delle attività didattiche.

-I genitori interessati dovranno allegare alla richiesta la documentazione relativa alle esigenze di lavoro.

- La scuola in ogni caso non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'inizio del servizio di prescuola e per alunni non autorizzati.

#### **Art. 5 (Modalità di ingresso e di uscita dalle scuole. Ritardi ed uscite anticipate).**

- Gli alunni devono rispettare gli orari di ingresso.

- Nella scuola primaria gli scolari dovranno essere lasciati all'ingresso dell'edificio, dove saranno ad attenderli il personale ATA/gli insegnanti di classe. Nella scuola dell'infanzia i bambini devono essere accompagnati all'interno del plesso dai genitori o da chi per essi. Eventuali comunicazioni agli insegnanti dovranno essere scritte sul diario.

- Gli insegnanti assumono la responsabilità degli allievi della classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fino al momento dell'uscita dai portoni della scuola.

- Per gli alunni di classe prima della Scuola primaria durante la prima settimana di lezione è concesso ai genitori di accompagnare all'ingresso i bambini per garantire un buon approccio con la nuova realtà scolastica. Al compimento della seconda settimana, i genitori seguiranno le normali procedure su menzionate.

- Nessuno estraneo, genitori compresi, è ammesso nei locali della scuola in orario di lezione: fanno ovviamente eccezione eventuali familiari, esperti o fornitori di servizi che abbiano ottenuto l'autorizzazione dal Dirigente Scolastico o dal Docente collaboratore di plesso.

- L'allievo che arriva in ritardo deve essere accompagnato nella classe di appartenenza dal personale

ATA e il genitore o chi ne fa le veci giustificherà, con modalità differenziate nei diversi ordini di scuola dell'Istituto (diario-libretto...), il ritardo.

- Nel caso i ritardi siano ripetuti e continui nel tempo (non più di tre) e/o ingiustificati, l'insegnante lo segnalerà al D. S. o un suo delegato, che invierà alla famiglia una lettera chiedendo il rispetto degli orari. Qualora dopo il richiamo l'inosservanza della regola si ripetesse il genitore dovrà recarsi direttamente dal D.S. a giustificare.

- I genitori, o le persone da essi delegate, sono pregati di osservare la massima puntualità nel prelevare gli allievi dopo il termine delle lezioni. Si ricorda che col termine dell'orario scolastico, termina anche l'obbligo di custodia del minore da parte dell'insegnante in servizio. E' opportuno che i genitori che, a seguito di eccezionali contrattempi, prevedono di ritirare con ritardo gli alunni ne diano comunicazione alla scuola. Verbale Consiglio di Istituto n.10 del 28 ottobre 2015: Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni e ne sono responsabili fino al cancello di uscita della scuola, dove i genitori o gli altri delegati, dovranno garantire la loro presenza nell'orario previsto. Nell'ottica di favorire il percorso di autonomizzazione dell'alunno, i genitori (o i soggetti esercenti la potestà dei genitori) degli alunni delle sole classi quinte, che possano dimostrare la difficoltà a ritirare il bambino personalmente, possono autorizzare l'uscita autonoma dell'alunno. La richiesta scritta alla scuola, da redigersi su apposito modulo, deve essere adeguatamente motivata dalla impossibilità della famiglia di provvedere in altro modo e sostenuta dalla descrizione del grado di autonomia del minore e della conoscenza del tragitto scuola/casa. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico sentito il parere obbligatorio del docente prevalente di classe.

- Si ricorda altresì che il personale docente e ausiliario non è tenuto a vigilare sull'incolumità degli allievi che al termine dell'attività didattica si trattengono fuori l'edificio o del cortile di pertinenza.

- Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine se non in casi eccezionali. Eventuali permessi di uscita dalla scuola, devono essere motivati e sono concessi solo per ragioni particolarmente significative e dopo la compilazione dell'apposito modulo da parte del genitore o da una persona delegata.

- L'alunno dovrà essere prelevato da un familiare o da un conoscente esercente in vece la patria potestà e ciò dovrà essere dichiarato sul modulo della richiesta a garanzia della sicurezza del bambino.

-Gli allievi saranno prelevati dalle classi da personale ATA in servizio e accompagnati all'uscita, dove saranno attesi da un genitore o dalla persona delegata che si presenterà con il documento di identità.

-Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerosi, il docente richiamerà per iscritto la famiglia.

#### **Art. 6 (Assenze)**

- Per controllare la diffusione di malattie esantematiche, forme influenzali, eventuali casi di pediculosi ecc. è auspicabile che le famiglie comunichino per iscritto le motivazioni delle assenze all'insegnante di classe, tramite il diario. Si ricorda che non è più obbligatorio la presentazione del certificato medico in caso di assenze superiori ai 5 giorni.

- Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e controfirmate dal docente della prima ora che ne prenderà nota sul registro di classe.

- L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, potrà essere ammesso alle lezioni solo se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

-La presenza degli alunni alle lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti di classe che annotano le eventuali assenze sul registro di classe.

- In caso di assenze frequenti o prolungate i docenti provvederanno a contattare le famiglie e, ove necessario, i referenti istituzionali in modo da garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni. Nella scuola dell'Infanzia, non obbligatoria, l'assenza di 30 giorni continuativi o di 60 giorni

nell'arco dell'anno, anche non continuativi, determina l'esclusione dell'alunno non frequentante a favore di altri alunni in lista di attesa (Consiglio Istituto n.2 del 18 novembre 2014)

#### **Art. 7 (Frequenza della mensa)**

- I genitori degli alunni che fruiscono del servizio di mensa e che hanno particolari esigenze legate a patologie alimentari o al credo religioso, dovranno fornire ai responsabili del servizio un certificato medico o una richiesta scritta in cui siano specificati gli alimenti che non possono essere somministrati.

- Si ricorda alle famiglie che il menù è regolamentato dall'ASL che ne cura anche il controllo unitamente alla Commissione Mensa istituita nella scuola.

#### **Art. 8 (Attività motoria e uso palestra)**

□ Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia sul modulo A.S.L.

- Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.

□ Gli alunni devono indossare un abbigliamento comodo e consono all'età degli stessi.

- Per l'attività motoria indosseranno una tuta con una maglietta e un paio di scarpe da ginnastica che indosseranno prima di entrare in palestra.

#### **Art. 9 (Disciplina)**

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e tendono a garantire l'incolumità personale e della classe. Tutto il personale della scuola deve vigilare sul comportamento degli alunni, esso interverrà in qualunque momento lo ritenga necessario.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, graduate e proporzionate alla infrazione disciplinare nonché ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, preceduti da un colloquio con l'alunno/a dove potrà esporre le proprie ragioni, sono sempre adottati, a seconda della gravità (Verbale Consiglio di Istituto n.4 del 3 febbraio 2015):

- dal Dirigente Scolastico su segnalazione del docente coordinatore della classe, senza convocazione del Consiglio di classe, per allontanamento fino a 3 (tre) giorni;

- dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe con la presenza di almeno uno dei genitori rappresentanti di classe per periodi da 4 (quattro) fino a 6 (sei) giorni;

- dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto, con esclusione di consiglieri con eventuale vincolo di parentela, per periodi da cinque a 6 (sei) giorni.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi da uno ad un massimo di quindici giorni effettivi di lezioni.

La sanzione di sospensione dalle lezioni può essere commutata in attività di studio individuale a scuola da svolgersi presso la Direzione.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica, che avverrà con accompagnamento di un genitore dell'alunno interessato dal provvedimento.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'atto ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 10 (Impugnazioni)**

1. Per l'erogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 6, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. La sanzione

disciplinare dell'allontanamento fino a 15 giorni rientra nelle competenze degli Organi individuati dal

Regolamento dell'Istituto. Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni è

ammesso ricorso scritto entro 30 giorni all'Organo di garanzia interno della scuola

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

3. L'organo di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto almeno nelle figure del Dirigente Scolastico, del Presidente, di due docenti e di due rappresentanti dei genitori componenti del consiglio stesso e non parenti dell'alunno/a in causa. Il Consiglio di Istituto avrà cura di invitare a partecipare almeno un docente e/o il Coordinatore della classe interessata.

4. L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque ne abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

5. Del presente Regolamento è fornita copia ad ogni classe e ne sarà data ampia diffusione al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie.

6. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

